

**SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE**

**LOTTO N. 4: COPERTURA ASSICURATIVA DELLE APPARECCHIATURE PER IL MONITORAGGIOMETEOMARINO E COSTIERO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

La presente polizza è stipulata tra

**Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia  
Protezione civile della Regione  
Via Natisone, 43  
33057 Palmanova (UD)**

e

.....

**Durata del contratto: dalle ore 24.00 del \_\_/\_\_/2014  
alle ore 24.00 del \_\_/\_\_/2019**

## SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE:

Lotto n. 4: Copertura assicurativa delle apparecchiature per il monitoraggio meteomarinario e costiero della Protezione civile

---

### DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato:

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Assicurato:** persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Beni:** apparecchiature per il monitoraggio meteomarinario e costiero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia assicurati in polizza;

**Conduttori Esterni:** cavi di collegamento tra l'apparecchiatura elettronica e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni, immagini collegati alle apparecchiature elettroniche ed installati all'ubicazione indicati nel modulo di polizza;

**Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione;

**Dati E Relativi Supporti:** informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata;

**Franchigia:** quella parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'assicurato;

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;

**Programmi In Licenza D'uso:** sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;

**Scoperto:** la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

**Società:** l'impresa assicuratrice;

**Somma Assicurata:** valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

### A) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### 1. Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata in polizza e cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta, alla scadenza di detto periodo.

#### 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

L'omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

## SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE:

### Lotto n. 4: Copertura assicurativa delle apparecchiature per il monitoraggio meteomarinario e costiero della Protezione civile

---

Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza.

#### **3. Altre assicurazioni**

Il Contraente/Assicurato in caso di esistenza o di stipula successiva di altre polizze coprenti lo stesso rischio, non è tenuto a darne comunicazione alla Società; peraltro, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde secondo quanto previsto dall'art. 1910 C.C..

#### **4. Decorrenza dell'assicurazione - pagamento del premio – durata del contratto**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza ancorché il pagamento del relativo premio alla firma avvenga entro il sessantesimo giorno da tale data di decorrenza e ciò in deroga all'art. 1901 C.C..

Le rate di premio successive vanno pagate entro le ore 24,00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non pagherà il premio entro tali termini l'assicurazione resterà sospesa e riprenda vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze successive.

I premi vanno pagati alla Società assicuratrice o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite Broker; tali modalità sono accettate sia dalla Società delegataria sia dalle eventuali coassicuratrici, con effetto liberatorio per il Contraente. Il contratto di assicurazione ha la durata indicata in polizza e cesserà automaticamente, senza obbligo di disdetta, alla scadenza di detto periodo. Nelle eventuali more dell'avvio della nuova gara per l'aggiudicazione del servizio assicurativo, su richiesta della Contraente, la Società accorderà comunque una proroga della presente copertura assicurativa al massimo di quattro mesi dalla data di cessazione della polizza, alle condizioni tutte come in corso.

#### **5. Gestione Sinistri**

Il Contraente deve fare denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni dal fatto o dal giorno in cui viene a conoscenza. La denuncia, cui faranno seguito le notizie ed i documenti relativi al sinistro e ad ogni atto ritualmente notificato all'Assicurato, deve contenere la narrazione del fatto, la data ed il luogo dell'evento, generalità ed indirizzo delle persone interessate e dei testimoni ed ogni utile elemento relativo al sinistro. Il Contraente farà quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno e si impegnerà a conservare le tracce ed i residui del sinistro.

#### **6. Clausola Arbitrale**

La Società si impegna a svolgere ogni attività idonea a realizzare una amichevole definizione delle vertenze.

In mancanza di accordo sulla liquidazione dei danni, si conviene di deferire la controversia a due periti, nominati uno per parte che, in caso di disaccordo sulla valutazione del danno, ne nomineranno un terzo.

## SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE:

### Lotto n. 4: Copertura assicurativa delle apparecchiature per il monitoraggio meteomarinario e costiero della Protezione civile

---

In caso di disaccordo sulla nomina del terzo perito, verrà provveduto dalla Compagnia o dal Contraente (chi lo farà per primo) a chiederne la nomina al Tribunale della sede del Contraente.

Si conviene tra le parti che la Società rimborserà all'Assicurato, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e/o onorari di competenza di competenza dell'Assicurato, sostenute da quest'ultimo per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati dall'Assicurato, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale, sino a concorrenza di Euro 20.000,00.= per sinistro.

#### **7. Mandato Dei Periti**

I Periti devono:

- a) Indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro;
- b) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) Verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti di cui all'articolo "Gestione sinistri".
- d) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo "Determinazione del danno".
- e) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo "Clausola arbitrale", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni peritali di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali impregiudicata, in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### **8. Determinazione del Danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di beni secondo le norme che seguono:

- A) in caso di bene suscettibile di riparazione, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie per ripristinare il bene danneggiato deducendo il valore ricavabile dai residui;
- B) in caso di bene non suscettibile di riparazione, si stima il costo rimpiazzo a nuovo del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui. Questa stima riguarda solo beni in attività e opera a condizione che:
  1. i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di acquisto;
  2. il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
  3. siano disponibili i pezzi di ricambio del bene danneggiato.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 1., 2. e 3., si stima il costo di rimpiazzo a nuovo dei beni assicurati con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso.

## SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE:

Lotto n. 4: Copertura assicurativa delle apparecchiature per il monitoraggio meteomarinario e costiero della Protezione civile

---

### **9. Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

### **10. Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

### **11. Operazioni peritali**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti dal sinistro o comunque da esso danneggiati.

### **12. Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro e l'Assicurato non sia in grado, per cause indipendenti dalla sua volontà, di presentare i certificati rilasciati dalle competenti Autorità, ovvero di presentare certificati di chiusa istruttoria, la Società si dichiara disponibile al pagamento di quanto sia stabilito a termini di polizza. L'Assicurato, per parte sua, si impegna, non appena in possesso della chiusa istruttoria, anche dopo il pagamento dell'indennizzo, a consegnare la stessa alla Società.

### **13. Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dalla polizza: l'efficacia del recesso non potrà, comunque, avere effetto se non alla prima scadenza rateale/annuale. In ogni caso, il preavviso di recesso deve pervenire alla parte che subisce il recesso almeno 120 giorni prima della scadenza annuale suddetta. Il recesso è consentito quando il rapporto tra sinistri (liquidati e riservati) e premi netti incassati dovesse risultare superiore al 60%.

### **14. Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Assicurato.

### **15. Foro competente**

In caso di controversie concernenti l'interpretazione e/o l'applicazione delle presenti condizioni, il Foro competente sarà quello della sede dell'Assicurato.

### **16. Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **17. Clausola di rinvio**

Per tutto quanto non diversamente regolato dalle presenti condizioni, valgono le norme di legge.

## SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE:

Lotto n. 4: Copertura assicurativa delle apparecchiature per il monitoraggio meteomarinario e costiero della Protezione civile

---

### **18. Estensione territoriale**

La garanzia si estende ai sinistri che insorgono e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

### **19. Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà assunta l'interpretazione più estensiva o più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto previsto dalle condizioni tutte di assicurazione. Si intendono prevalenti le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla Coassicurazione.

### **20. Clausola broker**

Il Contraente dichiara di avvalersi, ai sensi del decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), dell'intermediazione di una società di brokeraggio assicurativo cui andranno corrisposte le provvigioni del 10% (dieci per cento) sull'importo dei premi. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, compreso il pagamento dei premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla società di brokeraggio, la quale tratterà con la Società.

### **21. Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa**

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

## **B) CONDIZIONI PARTICOLARI INTEGRATIVE O DEROGATIVE ALLE C.G.A.**

A) La garanzia assicurativa copre le apparecchiature di proprietà, possesso o in uso alla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, come da elenco e valori in seguito specificati, utilizzate per il Monitoraggio meteomarinario e costiero, consistenti in boe marine e correntometri fluviali poste in acqua nelle zone costiere e fluviali della regione e le relative stazioni di terra, per la somma globale assicurata di Euro 600.000,00.

B) La somma assicurata per ciascun ente deve corrispondere al costo di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di listino, o, in mancanza, al costo effettivo per la sostituzione con un ente nuovo uguale oppure, se questo non fosse più disponibile, con uno equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo ed escluso ogni sconto e prezzo di favore.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione od il rimpiazzo con altra cosa equivalente o superiore per caratteristiche, prestazioni e rendimento e di provvedere direttamente alla riparazione od al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta all'Assicurato.

C) La copertura assicurativa deve garantire sia la perdita totale e l'abbandono, sia i danni od i guasti materiali e diretti che le spese per la rimessa in funzione e causati a titolo esemplificativo e non limitativo da:

## SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE:

### Lotto n. 4: Copertura assicurativa delle apparecchiature per il monitoraggio meteomarinario e costiero della Protezione civile

---

- Incuria, imperizia, negligenza, errata manipolazione, difetti del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio, corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco voltaico, fumo, bruciature, mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di controllo, di condizionamento d'aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione, caduta, urto collisione o eventi similari, ostruzione da e introduzione di corpi estranei, incendio comprese opere di spegnimento e salvataggio, fulmine ed esplosione, implosione, scoppio, furto aggravato, rapina, sabotaggio dei dipendenti, azioni dolose e colpose in genere, acqua e liquidi in genere, inondazioni, allagamento, alluvioni, tromba d'aria, bufera, tempesta, vento e cose da esso trasportate, uragano, gelo, valanghe, ghiaccio, neve, grandine, caduta aerei o di cose da essi trasportate, superamento del muro del suono, assicurazione per conto di chi spetta.

Ed ancora:

- mareggiate, danni determinati da urto con imbarcazioni e altri enti, colpa grave dell'Assicurato, dolo e colpa grave dei suoi dirigenti e/o dipendenti, salvo rivalsa ai sensi di legge, eventi sociopolitici.

La garanzia è inoltre estesa ai danni verificatisi durante il trasporto con qualsiasi mezzo e durante la giacenza a terra per le operazioni di manutenzione e simili.

Ed ogni altro evento non esplicitamente escluso.

D) Inoltre:

e1) costo di rimpiazzo (valore di riacquisto, più eventuali spese trasporti, montaggio e simili);

e2) spese di recupero a seguito di rottura degli ancoraggi: Euro 50.000,00

e2) supporto e ricostruzione dati a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Euro 10.000,00.=;

e3) maggiori spese per mancato funzionamento: a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO Euro 10.000,00.=

E) MAGGIORI SPESE:

Se le cose assicurate subiscono un danno indennizzabile che provoca l'interruzione totale o parziale di funzionamento, la Compagnia indennizza le maggiori spese necessarie ad effettivamente sostenute rispetto a quelle normali per la prosecuzione dell'esercizio svolto dalla cosa danneggiata e costituita da:

- l'uso di un apparecchio sostitutivo;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizi di terzi;
- altre spese non espressamente escluse.

La Compagnia non risponde delle maggiori spese dovute da:

- limitazioni di attività aziendale nella rimessa in efficienza della cosa danneggiata derivanti da provvedimenti di un governo o di altra Autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o per il rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;
- modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata.

F) Si precisa altresì:

- se la somma assicurata risulta insufficiente in misura non superiore al 20%, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale;
- la copertura furto è operante anche per le cose poste all'aperto a condizione che la cosa assicurata sia stabilmente ancorata, sempreché l'installazione sia conforme alle norme di installazione o di utilizzo previste dal costruttore;

## SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE:

### Lotto n. 4: Copertura assicurativa delle apparecchiature per il monitoraggio meteomarinario e costiero della Protezione civile

---

- l'Assicurato può procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso alla Compagnia nei termini di cui nell'articolo "Gestione Sinistri".

G) La garanzia è estesa ai portadati e ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati fino alla concorrenza di € 5.000,00.= per sinistro.

H) Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.

#### I) DANNI ELETTRICI

Nel caso in cui la variazione di tensione colpisca le apparecchiature, senza danneggiare i sistemi di protezione, qualora previsti, o esistenti ma non attivati, viene risarcito il danno con l'applicazione di uno scoperto del 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo della franchigia fissa prevista al punto seguente. Il suddetto scoperto non si applica nel caso in cui la variazione di tensione abbia danneggiato congiuntamente all'apparecchiatura assicurata anche i sistemi di protezione e/o non si applica qualora le apparecchiature che non prevedano tale protezione.

L) Franchigie: scoperto 20% con il minimo non indennizzabile di € 3.000,00 ed il massimo di € 25.000,00 per ogni sinistro, salvo quanto espressamente diversamente indicato.

M) Massimo risarcimento per sinistro: € 300.000,00

N) sono esclusi:

- ◆ i danni di deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali dagli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione o incrostazione;
- ◆ i danni provocati dai virus informatici;
- ◆ i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- ◆ i costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione. Sono invece assicurati i danni causati da tali difetti;
- ◆ i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- ◆ i danni di natura estetica che non siano connessi con quelli indennizzabili;
- ◆ i danni attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurazione all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- ◆ i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di sequestri, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- ◆ i danni causati da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- ◆ i danni causati residuati bellici esplosivi;
- ◆ i danni verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate



## SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE:

Lotto n. 4: Copertura assicurativa delle apparecchiature per il monitoraggio meteomarinario e costiero della Protezione civile

---

dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi.

### **C) CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI**

#### ABROGAZIONE OBBLIGATORIETÀ "DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO".

Dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente: entrambi sono esonerati dagli obblighi relativi.

#### FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le parti ed inerenti la presente polizza per essere valide debbono essere fatte a mezzo lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica certificata.

#### ELENCO ATTREZZATURE ASSICURATE

<b>PARTITE</b>	<b>VALORI</b>
Boa meteo-oceanografica "Mambo 2", situata al largo della foce del Tagliamento	€ 135.000,00
Boa meteo-oceanografica "Mambo 3", situata al largo della foce dell'Isonzo	€ 135.000,00
Boa meteo-oceanografica "Mambo 4", situata al largo di Grado	€ 110.000,00
Boa onda metrica "Datawell DWR-G1" situata al largo dell'isola di Sant'Andrea	€ 50.000,00
Boa ondometrica "Datawell DWR-G2" situata al largo di Grado	€ 50.000,00
Boa ondometrica "Datawell DWR-G3" situata al largo della Bocca di Primero	€ 50.000,00
Stazione correntometrica fluviale situata nel tratto terminale del fiume Tagliamento, in Comune di Lignano Sabbiadoro, compresa sottostazione di terra	€ 35.000,00
Stazione correntometrica fluviale situata nel tratto terminale del fiume Isonzo, in Comune di San Canzian d'Isonzo, compresa sottostazione di terra	€ 35.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 600.000,00</b>

SERVIZI ASSICURATIVI PER LA PROTEZIONE CIVILE:

Lotto n. 4: Copertura assicurativa delle apparecchiature per il monitoraggio meteomarinario e costiero della Protezione civile

---

**D) MODALITA' E CONDIZIONI DI OFFERTA**

- 1) L'offerta per le richieste coperture e con le garanzie e condizioni particolari tutte più sopra indicate dovrà essere così formulata, in lettere ed in cifre, in Euro:
  - per premio lordo complessivo per tutto il periodo (dalle ore 24.00 del \_\_/\_\_/2014 alle ore 24.00 del \_\_/\_\_/2019): .....
- 2) Codesta Compagnia vorrà altresì indicare in offerta quanto segue
  - a. il tasso unico imponibile oppure i tassi diversificati riferiti alle partite;
  - b. la quota di ritenzione della Compagnia, se inferiore al 100%.

**Compagnia delegataria:** attualmente non assicurata.